

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

65.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CARLA RUOCCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni:		Berno Franca, <i>Presidente TuConFin</i>	4, 9, 11
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	3	Cestari Emanuele (Lega-Salvini Premier) .	11
Sulla pubblicità dei lavori:		De Bertoldi Andrea (FdI)	9
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	3	Dell'Olio Gianmauro (M5S)	10, 11
Audizione di Franca Berno, Presidente dell'Associazione TuConFin, in merito alle attività poste in essere da Banca Barclays, con specifico riferimento alla commercializzazione e alla gestione di mutui indicizzati al franco svizzero:		Pesco Daniele (M5S)	10
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	4, 7, 9, 10, 11	Tedoldi Alberto Maria, <i>Capo dell'Ufficio legale</i>	7, 10, 11
		<i>ALLEGATO: Documentazione consegnata dalla Presidente dell'Associazione TuConFin</i>	13

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

Comunicazioni.

La seduta comincia alle 12.10.

PRESIDENTE. Ricordo che per ragioni di sicurezza sanitaria, il « foglio firme » non verrà portato dall'assistente ma lasciato a disposizione sul tavolino davanti al banco della Presidenza.

Ricordo che presso questa Commissione è stato istituito un Sistema di segnalazione dei disservizi bancari, in collaborazione con la Guardia di Finanza, come già comunicato nella seduta del 1° luglio 2021. A tal fine, come anticipato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 6 ottobre scorso, sono state assegnate alla Commissione tre ulteriori unità di personale della Guardia di Finanza. Si tratta del Maresciallo Aiutante Marco Tistarelli, del Maresciallo Ordinario Alfredo De Paolis e del Maresciallo Genoveffa Piccirillo, ai quali ribadisco il benvenuto a nome della Commissione.

Attualmente sono in corso di predisposizione le operazioni necessarie a rendere operativo il nuovo Sistema di segnalazione. Mi riservo di comunicare quanto prima la data di inizio delle relative attività.

Comunico che la dottoressa Franca Berno, Presidente dell'Associazione TuConFin – Associazione Tutela Consumatori Finanziari, in vista dell'odierna audizione, ha trasmesso della documentazione in regime

libero, oggi in distribuzione e comunque già inviata per email ai commissari.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricordo che, a seguito delle recenti deliberazioni Giunta del Regolamento in merito al possibile utilizzo di sistemi di videoconferenza per lo svolgimento delle sedute, nella riunione dell'Ufficio di presidenza dell'11 novembre 2020 si è convenuto circa l'opportunità che questa Commissione, in considerazione della delicatezza delle materie trattate, nonché delle esigenze di riservatezza che le stesse possono comportare, continui a svolgere le audizioni formali con la presenza fisica in aula sia degli auditi che dei Commissari.

Al fine di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e delle altre norme connesse all'emergenza epidemiologica, ho formulato l'invito ai rappresentanti dei Gruppi ad adoperarsi affinché la partecipazione alle sedute sia limitata ad un solo commissario per Gruppo, per quanto possibile e ferma restando la facoltà dei Vicepresidenti di partecipare in presenza.

Inoltre, per garantire che la più ampia parte possibile dell'audizione si svolga in seduta pubblica i soggetti chiamati in audizione sono informati circa la necessità che le richieste di segretezza siano limitate allo stretto necessario e formulate, per quanto possibile, nella parte finale della seduta.

Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Franca Berno, Presidente dell'Associazione TuConFin, in merito alle attività poste in essere da Banca Barclays, con specifico riferimento alla commercializzazione e alla gestione di mutui indicizzati al franco svizzero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione della Presidente dell'Associazione TuConFin, dottoressa Franca Berno.

La Commissione ha ravvisato l'opportunità di essere aggiornata sulle attività poste in essere da Banca *Barclays*, e di cui l'Associazione è a conoscenza, con specifico riferimento alla commercializzazione e alla gestione di mutui indicizzati al franco svizzero.

Invito la dottoressa Berno, che è accompagnata dalla dottoressa Sheila Meneghetti, Vicepresidente, e dall'avvocato Alberto Maria Tedoldi, a svolgere la relazione in un tempo massimo di trenta minuti, in modo tale che poi potrà seguire il dibattito in Commissione. Prego, Dottoressa.

FRANCA BERNO, *Presidente TuConFin*. Buongiorno a tutti, sono Franca Berno, Presidente dell'associazione TuConFin. Vi illustrerò questa documentazione che è già a vostra disposizione, per mettervi al corrente dell'attività che l'associazione sta svolgendo a tutela dei molti mutuatari che hanno contratto questo mutuo indicizzato al franco svizzero con la Banca Barclays. Onorevole Commissione, sono moltissimi i consumatori danneggiati dai mutui fondiari prima casa indicizzati al franco svizzero, venduti da banche inglesi sul territorio italiano come prodotti senza rischi e anzi vantaggiosi, perché collegati al Libor anziché all'Euribor, con un minor tasso di interesse. Senonché nelle pieghe dei mutui si celava l'insidia di una doppia indicizzazione: al Libor e al Franco Svizzero, rivalutatosi enormemente rispetto all'Euro, tal-

ché i mutuatari, che avevano contratto i mutui per acquistare le loro prime case, sono rimasti letteralmente soffocati dal debito contratto e imprigionati in un meccanismo finanziario praticamente inestinguibile, dal quale non riescono più a uscire. Nei mutui fondiari indicizzati al franco svizzero, l'erogazione, le rate di rimborso e il calcolo semestrale della doppia indicizzazione, sono regolati in euro ma la valuta di riferimento, ai fini del calcolo dell'indicizzazione è il franco svizzero, secondo un meccanismo che la banca mutuante non ha mai debitamente spiegato né chiarito in sede di stipula e neppure successivamente, nel corso del rapporto di mutuo.

I mutuatari prima casa contestano i differenziali semestrali calcolati sul tasso di cambio euro/franco svizzero nonché, in sede di conteggio di quanto dovuto a seguito di richiesta di estinzione anticipata del mutuo o di surroga con altro mutuo, contestano che si debbano corrispondere somme di denaro ulteriori rispetto agli interessi per « rivalutazione » dovuta al tasso di cambio euro/franco svizzero. Il contratto di mutuo fondiario prima casa indicizzato al franco svizzero (CHF), commercializzato dalla banca Barclays, è stato introdotto nel mercato italiano nel 1993 dalla banca Woolwich che, nell'arco di 14 anni, secondo la tabella fornita dalla stessa banca, ha venduto 6.471 mutui. Barclays, in soli 4 anni, grazie a una massiccia campagna porta a porta ne ha venduti 3.507. Le famiglie così coinvolte sono quasi 10 mila, 9.978 per l'esattezza, trovate nella relazione l'estratto desunto dagli atti depositati da Barclays in giudizio.

Barclays ha venduto più della metà dei mutui erogati da Woolwich in un arco di tempo nettamente inferiore, senza contare che la vendita a tappeto è avvenuta negli anni in cui il tasso di cambio euro/franco svizzero era ai massimi storici, mentre il ritiro di questo prodotto dal mercato è avvenuto proprio nel momento in cui il tasso di cambio è arrivato vicino al tasso soglia di 1,20 per la rivalutazione del franco svizzero sull'euro. Il prodotto è stato venduto senza mettere debitamente in evidenza i rischi connessi al tasso di cambio.

Anche oggi la banca afferma: « Il principale fattore di convenienza di questo prodotto era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al franco svizzero, erano, come in parte ancora oggi sono, sensibilmente più bassi di quelli della lira e della zona euro. Conseguentemente il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al franco svizzero, poteva beneficiare di un minore tasso di interesse, come ancora oggi beneficia ».

Pertanto, secondo quello che la banca dichiara e afferma, il mutuatario, per risparmiare qualche centinaia di euro sugli interessi, si è accollato il rischio di vedersi moltiplicare a livelli esponenziali — cosa poi successa — il debito, per effetto della rivalutazione del franco svizzero sull'euro, rimanendo così vincolato al proprio immobile, destinato a prima casa, che continuava a essere gravato da un mutuo ipotecario praticamente inestinguibile, la cui estinzione anticipata avrebbe avuto un costo eccessivo, tanto da indurre molti altri istituti bancari a negare persino la possibilità di surroga, stanti la gravosità dei rimborsi e le anomalie del prodotto. Va precisato, però, che la stessa Barclays non ha mai spiegato, né tanto meno fatto sottoscrivere precontrattualmente, l'alto rischio in cui il mutuatario sarebbe incorso.

Come accennato, il mutuo in questione è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero per la parte relativa alla regolazione semestrale degli interessi, in base al tasso di interesse — così è rubricato l'articolo 4 dei mutui in questione — e non è mai stato venduto, né qualificato, come mutuo in valuta estera, né in fase precontrattuale né nel corso del rapporto. Ciò risulta sia dai documenti informativi, sia dal contratto di mutuo che non indicano, in maniera chiara e semplice, con esempi anche matematici, intellegibili al consumatore mediamente informato, che il mutuatario ha contratto un mutuo indicizzato al franco svizzero, il cui rischio finanziario non deriva soltanto dalla variabilità del tasso di interesse, ma anche — e aggiungo, soprattutto — dal rischio occulto della variazione del tasso di cambio nel rapporto euro/franco svizzero.

Nel contratto, solo dopo una lunga premessa, compare un'unica frase che secondo Barclays dovrebbe fare comprendere al mutuatario di avere accettato e sottoscritto un mutuo in valuta estera: « mutuo in euro indicizzato al franco svizzero ». In nessun punto del contratto e delle informative precontrattuali vengono riportate somme e/o corrispettivi in franco svizzero che chiariscano il rischio collegato al tasso euro/franco svizzero; anzi, ancora oggi, nei conguagli di indicizzazione semestrali, la banca converte le somme erogate in euro alle vecchie lire. Nella relazione abbiamo messo anche un esempio che riporta un mutuo stipulato nel 2008 di 380 mila euro e fa il cambio in lire. Ancora oggi riportano il cambio alle vecchie lire.

Anche nei fogli informativi, niente rende chiaro al mutuatario di avere sottoscritto questo tipo di contratto e mai vengono segnalati i rischi connessi anzi, in più punti, appare che il rischio del mutuo è limitato al solo tasso di interesse, e lo stesso articolo 4 del contratto di mutuo è intitolato « Tasso di interesse ». Nei fogli informativi, inoltre, la banca non segnala mai l'alea legata alla conversione del debito residuo in valuta estera in caso di estinzione anticipata (articolo 7 del mutuo). Invero, la variazione del tasso di cambio euro/franco svizzero ha determinato sia l'incremento della rata mensile in fase di ammortamento, sia l'aumento del debito residuo calcolato al momento dell'estinzione anticipata o della surroga con altro mutuo.

Per meglio comprendere tale situazione, a titolo esemplificativo, si allega un conteggio informativo estintivo del mutuo di un nostro socio, stipulato nel 2008, per 380 mila euro e, dopo ben 13 anni di pagamento regolare delle rate, si evince che le informazioni date sono sempre frammentarie e confusionarie. Questo prospetto evidenzia la rivalutazione sul debito residuo, 137 mila euro e rotti da pagare in più alla banca — circa il 48 per cento in più — e il saldo deposito -61.205 mila euro senza dare un riscontro oggettivo di quanto il mutuatario dovrebbe realmente restituire alla banca. Infatti non c'è un saldo, non c'è un totale, non c'è nulla. Solo noi dell'asso-

ciazione abbiamo cercato di fare chiarezza sul metodo di calcolo finale e indotto tutti i mutuatari a farne richiesta, in modo da allertare quanto meno le famiglie sul rischio che stanno correndo.

Preciso che il fondo deposito non è altro che un recipiente dove affluisce il differenziale tra quello pagato in più degli interessi e la rivalutazione. Un po' complicato ma ho omesso proprio il dettaglio per farvi capire. In questo caso, il mutuatario dovrebbe alla banca ancora 357 mila euro, anziché 200 mila, debito residuo detratto dal fondo e stornata la rivalutazione cambio operata sui conguagli semestrali. Da notare anche il piano di ammortamento incomprensibile allegato alla stipula del mutuo. Un contratto che non porta la quota capitale e non porta la quota interessi. Quindi molto confusionario anche questo.

Il secondo caso, invece, riguarda un'estinzione naturale del mutuo. Non si è esentati dal pagamento della rivalutazione del capitale neppure nel caso di estinzione naturale del mutuo. Questo è il caso di un socio che si è visto aumentare le rate via via che si avvicinava alla naturale scadenza del mutuo stipulato nel 2003 ed estinto nel giugno 2018 — cioè 15 anni — con rata iniziale di 1.272,60 e una rata finale di 4.219,56. Preciso che non è una rata finale di 4.200 euro è che da 1.272 euro questo è andato a 1.300, 1.400, 1.500, eccetera, negli ultimi cinque anni.

Oltre a ciò, il prodotto in questione è stato venduto applicando tassi di cambio perfino superiori al tasso storico massimo euro/franco svizzero di 1,6803: il mutuatario, nell'erronea convinzione di avere sottoscritto un mutuo in euro, anche se avesse estinto il giorno stesso dell'erogazione, avrebbe dovuto rimborsare alla banca un importo in euro già maggiorato per effetto della doppia conversione. Anche in un periodo di andamento sfavorevole del tasso di cambio euro/franco svizzero, Barclays ha di fatto falsato la percezione dei mutuatari, prospettando conguagli positivi sul fondo fruttifero di cui all'articolo 4-bis del mutuo, basati sulla differenza algebrica tra tasso di interesse di riferimento (Libor decrescente) rispetto a quello convenzionale e tasso di

cambio reale (con franco svizzero crescente sull'euro) rispetto a quello convenzionale: un tasso di interesse inferiore a quello di mercato, nella rata mensile generava — e genera — nei mutuatari, l'illusoria impressione di un mutuo vantaggioso, ulteriormente falsata dalla circostanza che i conguagli riguardavano un periodo di 6 mesi alla volta, non l'intero capitale erogato a mutuo. L'onerosità del contratto emergeva solo dopo la prima fase di ammortamento, allorché la quota relativa agli interessi era ormai stata interamente rimborsata (i mutui sono a rata fissa con ammortamento alla francese) oppure al momento del calcolo per l'estinzione anticipata.

Barclays, in conseguenza alle numerose azioni giudiziarie avviate dal 2016, ha avanzato soltanto proposte commerciali che non esonerano il mutuatario dall'obbligo di corrispondere anche la rivalutazione collegata al tasso di cambio, oltre al capitale residuo, proponendo solo una maggiore dilazione, proposta peraltro subordinata alla rinuncia a ogni pretesa azionata o azionabile contro Barclays, danneggiando ulteriormente il mutuatario che non potrà più fare rivalere i propri diritti. Anche questa è una questione che abbiamo segnalato all'Autorità *antitrust*.

Moltissime famiglie italiane, inconsapevoli dei rischi assunti sulla base di un'informazione non trasparente e decettiva, non sono attualmente più in grado di tenere fede agli impegni sottoscritti, che sono diventati gravosissimi sulla base dei meccanismi di funzionamento descritti, con l'effetto di subire l'espropriazione forzata della prima casa e di essere segnalati in Centrale Rischi come cattivi pagatori. A causa della scarsa trasparenza e chiarezza del contratto, gran parte dei mutuatari si trova con debiti e rate maggiorate anche del 50 per cento. A titolo esplicativo e facendo un calcolo medio al ribasso sui contratti di mutuo erogati — e oserei dire anche in base a quello che stiamo raccogliendo come documentazione di ogni socio — ogni famiglia paga, indicativamente, 100 mila euro in più, oltre agli oneri già previsti normalmente dal mutuo. Chiaramente, tale

cifra, moltiplicata per i contratti erogati, fa risultare un guadagno minimo per la banca a nove zeri, vale a dire cifre superiori al miliardo di euro.

Poi entriamo nella parte della giurisprudenza e io qui darei la parola al nostro avvocato, il professor Alberto Tedoldi.

PRESIDENTE. Prego, avvocato.

ALBERTO MARIA TEDOLDI, *Capo dell'Ufficio legale*. Grazie Presidente, grazie Onorevole Commissione per questa opportunità. Non proseguirò nella lettura della relazione ma proverò a fare una sintesi esplicativa sia degli aspetti legati a questi contratti di mutuo, sia dell'evoluzione dei vari interventi della giurisprudenza e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Questi mutui non sono stati fatti comprendere quando sono stati stipulati. C'erano norme che, come ricordava prima Franca Berno, riportavano esclusivamente il tasso di interesse. Lì dentro c'era però anche il tasso di cambio. Allora veniva stabilito il tasso convenzionale, di interesse e di cambio, in un mutuo prima casa, con iscrizione ipotecaria, semestralmente c'era la regolazione dei differenziali con l'interesse e con il tasso di cambio e tutto apparentemente veniva accantonato in un fondo infruttifero che, nei primi tempi, cresceva perché c'era l'abbassamento dei tassi di interesse. Il tasso Libor era stato venduto come tasso più favorevole rispetto all'Euribor, collegato però al franco svizzero, senza che fosse esplicito il rischio del cambio. In questa regolazione nella quale i mutuatari pagavano le loro rate costanti, perché era un piano di ammortamento alla francese con rate costanti, avevano anche l'apparenza di ottenere dei guadagni, perché questo piccolo tesoretto, inizialmente, cresceva.

Sappiamo poi che il cambio tra euro e franco svizzero si è alzato enormemente, il franco svizzero sull'euro, per note vicende dopodiché hanno incominciato, ma soltanto perché qualcuno ha incominciato a estinguere o a surrogare il mutuo con altri mutui, ad avere il conteggio finale e a scoprire che, magari — come nell'esempio

prima riportato — dopo 13 anni di un'erogazione di 380 mila euro, ce n'erano ancora 360 mila da erogare in forza di questa rivalutazione per il cambio. Quindi una situazione davvero rovinosa e anche, come è stato sottolineato, fin dall'origine i tassi convenzionali erano fissati difformemente rispetto all'andamento del mercato, sicché se uno, paradossalmente, avesse restituito la somma ricevuta come mutuo il giorno stesso, avrebbe dovuto restituirne una superiore.

È iniziato un contenzioso. Qui, come loro sanno, c'è la mediazione obbligatoria o, in alternativa, la possibilità di adire l'Arbitro bancario finanziario della Banca d'Italia. Alcuni hanno scelto la via della mediazione obbligatoria, dove la banca formalmente aderiva ma poi non dava corso alla mediazione, cioè si presentava al primo incontro e non dava corso. Altri sono andati davanti all'ABF che è dovuto intervenire con diverse pronunce, anche a collegio allargato, quelle che faranno giurisprudenza nell'ambito dell'ABF, e ha rilevato l'invalidità dell'articolo 7, nella sua esplicazione, cioè la norma dei contratti che consente l'estinzione anticipata, emanando delle pronunce che accertavano la nullità di queste clausole. Loro sanno che però le pronunce dell'ABF non sono vincolanti, che la banca Barclays è uscita dal mercato italiano, è rimasta solo con una rappresentanza generale che prima era a Londra, dopo la Brexit si è trasferita a Dublino e, tra l'altro, adesso, nelle cause, sostiene che la Barclays Dublino, o meglio la rappresentanza generale della Barclays Ireland, non è legittimata passiva rispetto a quello che ha fatto la rappresentanza generale della Barclays UK, c'è anche questo tema molto tecnico. Comunque, non ha mai dato esecuzione alle pronunce dell'ABF. C'è stata una pronuncia del Tribunale di Roma che, rilevando la mancata ottemperanza all'ABF, ha condannato anche per lite temeraria la banca, che ha fatto appello; la Corte di Appello di Roma ha fatto un'ordinanza rigettando *de plano* l'istanza di sospensione dell'esecutorietà e la banca, per evitare la formazione di precedenti negativi, si è affrettata a transigere — non

sappiamo a quali condizioni, — con questo mutuatario.

Dopodiché la cosa è arrivata — vado in sintesi per restare nei tempi — all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel luglio del 2018, ha sancito il difetto di chiarezza e trasparenza delle norme che regolano questo meccanismo, sia in relazione alla fissazione del cambio — siamo nel luglio del 2018 con la pronuncia dell’AGCM — sia al momento dell’estinzione anticipata, quindi sono gli articoli 4, 4-*bis*, che è il fondo fruttifero, l’articolo 4 è il tasso di interesse che però nasconde anche il problema della variazione del cambio, articolo 7 sull’estinzione anticipata e 7-*bis* sulla conversione. E quindi sanziona, nell’esercizio del *public enforcement*, la banca per violazione delle norme a tutela dei consumatori.

Siccome il fenomeno dei mutui indicizzati a valute estere, soprattutto al franco svizzero, non è solo italiano, ma è un fenomeno europeo, ci sono state pronunce di Corti supreme spagnola, croata, slovena, ungherese (sono arrivati casi alla Corte di Giustizia) e tutte hanno rilevato la nullità di queste clausole per difetto di chiarezza e trasparenza. La Corte di Giustizia si è pronunciata diverse volte. Da ultimo, con una pronuncia del giugno di quest’anno, la Corte di Giustizia, nel caso BNP Paribas — caso italiano — ha detto che quando si tratta di mutui indicizzati in valuta estera — semplifico, non ha soltanto sancito il difetto di chiarezza —, le spiegazioni da dare al consumatore non possono basarsi su un generico rischio cambio ma bisogna dirgli, essendo professionisti ed esperti, quali potrebbero essere gli scenari futuri anche con esempi matematici, quindi spiegando bene il rischio a cui vanno incontro per questa indicizzazione alla valuta estera.

Detto questo, però, vero è anche che molta giurisprudenza, soprattutto delle corti di Milano, stranamente ha contraddetto, o non ha tenuto conto, della pronuncia dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. E, a mio avviso non si è posto nella prospettiva di un consumatore medio che va a stipulare un mutuo prima casa: noi abbiamo avuto bisogno di analisti fi-

nanziari per ricostruire i meccanismi di questo mutuo. Certo poi, quando li spieghiamo, sono chiari ma li spieghiamo adesso, *ex post*. Ovviamente, l’ottica in cui ci si deve porre, a tutela del consumatore, come spiega in più e più delle sue pronunce la Corte di Giustizia è l’ottica precontrattuale, del momento in cui si stipula, con poi anche lo sviluppo del tutto.

Con due casi, sia di mutuo in corso, quindi articolo 4, sia di mutuo estinto, articolo 7, in cui c’era stata una parziale pronuncia di accoglimento in primo grado del Tribunale di Busto Arsizio, si è arrivati in Cassazione. E la Cassazione, il 31 agosto di quest’anno, con una pronuncia di cui hanno parlato anche i giornali, ha detto innanzitutto che quando le clausole non sono chiare, trasparenti e spiegate nel senso voluto dal diritto europeo della Corte di Giustizia, che interpreta il diritto europeo in modo vincolante anche per i giudici nazionali, sono vessatorie, sono nulle e non possono essere applicate. In secondo luogo, che l’intervento in *public enforcement* dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato anche se in quest’ambito non crea un vincolo, come in materia *stricto sensu antitrust*, crea una presunzione. Quindi, chi si trova a esaminare queste tipologie di contratti con una pronuncia dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a tutela dei consumatori, che dice: «Queste clausole non sono chiare», non può fare finta di niente, deve superare questa presunzione. Questo è un principio fissato da questa pronuncia della Cassazione. E poi, ovviamente, ha detto una cosa scontata che deriva peraltro già dal codice civile, oltre che dal codice del consumo, che nel dubbio le clausole si interpretano *contra predisponentem*, cioè a favore del consumatore.

Questo è il quadro che è costato tantissimo a queste persone e tantissima fatica alla TuConFin e a chi si è posta al suo fianco. Detto questo, dopo il 31 agosto, con anche questa pronuncia del giugno del 2021 della Corte di Giustizia, segnali conciliativi non sono giunti. È un problema — l’avete sentito prima — che riguarda circa 10 mila famiglie, un problema serio, un problema grosso che dovrebbe, credo, essere portato

e affrontato su un tavolo negoziale che finora non c'è stato, perché la logica è sempre stata quella, a limite, di transigere posizioni individuali per evitare la formazione di precedenti negativi.

Questa è la sintesi della seconda parte di questo documento che è a loro disposizione. Siamo qui per tutti i chiarimenti che fossero necessari. Grazie.

PRESIDENTE. Bene, molto interessante. Prego, collega De Bertoldi.

ANDREA DE BERTOLDI, Ringrazio per la chiara illustrazione. Ringrazio anche per la meritoria attività che state svolgendo nell'interesse di tanti italiani che sono stati, pare si possa dire, truffati da contratti capestro. A questo proposito, vorrei chiedere due cose. Mi risulta che i fatti siano stati esposti anche alla Banca d'Italia e alla Consob e mi piacerebbe sapere quali sono state, se è andata in questo modo, le risposte che Banca d'Italia e Consob eventualmente vi hanno dato.

Quindi un'ulteriore domanda, se può illustrarci meglio qual è stata – o qual è – la situazione sanzionatoria di Barclays in Italia e lo stato dei ricorsi fatti all'arbitro bancario. Queste sono un po' le cose che vorrei chiarire meglio. Grazie.

FRANCA BERNO, *Presidente TuConFin,* Intanto grazie a lei per avermi posto queste domande. Sulla questione dei ricorsi fatti all'arbitro bancario, ne sono stati fatti veramente molti e, a parte forse le prime, quando non si era forse neanche ben capito quale poteva essere il problema – perché ci sono voluti veramente 10 anni di lavoro intenso, come diceva l'avvocato Tedoldi – le pronunce poi dell'ABF sono state tutte positive, cioè tutte a favore del consumatore. Inizialmente, la nostra attività con l'associazione era proprio quella di avviare questi ricorsi all'ABF nella speranza che poi Barclays si adeguasse. Ma sappiamo che purtroppo non sono vincolanti, e a oggi possiamo parlare di oltre 300 ricorsi vinti. Sono tutti pubblici, si vedono anche dal sito. Però Barclays non si è mai adeguata. Sappiamo bene che, la sanzione per non

adeguarsi è veramente minima, 200 euro, e il fatto poi che questo fosse un demerito per la banca, visto che aveva lasciato anche il territorio italiano, forse l'ha spinto anche a non cercare di attenersi a quelle decisioni. Quindi ha obbligato a cambiare strategia: perché se prima facevamo tutti questi ricorsi all'ABF, pensando di avere un ente che tutelasse i consumatori e obbligasse la banca – e non poteva farlo perché, ripeto, non è obbligatorio che la banca si adegui –, poi abbiamo cambiato strategia e quindi abbiamo dovuto iniziare le cause. Le cause nei Tribunali d'Italia sappiamo quanto lunghe, estenuanti e costose sono, a maggior ragione che poi abbiamo avuto anche molte decisioni iniziali che sono state sfavorevoli. Perché del Tribunale di Milano? Perché i mutuatari sono sparsi in tutta Italia e, per riuscire a concentrare un lavoro fatto bene, diligente, abbiamo istituito un sistema di cause comuni sul Tribunale, altrimenti avremmo dovuto istituirne una per ogni residenza del mutuatario. Quindi facciamo cause comuni e attendiamo che i Tribunali, in qualche modo, ci diano ragione. Io stessa sono una mutuataria colpita, io stessa ho avuto questa problematica: quando sono andata a estinguere, su 80 mila euro richiesti a capitale, me ne sono ritrovati 28 mila in più da pagare, ma senza che io avessi contezza di un'informativa. Mi sembrava che fosse errato il calcolo e invece era giusto, e da lì ho cercato informazioni e nessuno le dava, proprio perché è talmente difficile da comprendere. Questo è un contratto di mutuo di oltre 40 pagine, non c'è un punto dove esponga che si potrebbe – dico, almeno, si potrebbe – rischiare un differenziale sul cambio. Quindi, da lì è iniziata tutta questa attività, per lo meno per avvisare le famiglie, perché ci sono famiglie che, ancora oggi, delle 10 mila famiglie, non hanno la percezione perché la rata, soprattutto nella prima metà, è costante, non ci si accorge minimamente finché non vengono toccate le tasche, ovviamente, che c'è questa alea del tasso di cambio sul residuo. Ovviamente abbiamo fatto fare gli esposti anche alla Banca d'Italia, li abbiamo fatti fare ad ogni mutuatario, mettendo a disposizione nell'area ri-

servata della nostra associazione un esposto da fare alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha risposto – sì, certo ci ha risposto – dicendo che loro avrebbero fatto tutte le indagini, tutte le cose che servono e che si sarebbe data fare con riguardo all'interlocuzione tra la banca e quello specifico cliente, interpellando a sua volta l'intermediario. Quindi ha interpellato Barclays affinché desse delle risposte. Barclays ha risposto dicendo che il processo di commercializzazione dei mutui in questione è sempre avvenuto nel pieno rispetto delle norme di trasparenza da parte della banca. Per fortuna, la Corte di Cassazione ha sancito che così non era. Barclays ha detto di avere debitamente informato i propri clienti prima della stipula sia della natura indicizzata del mutuo al franco svizzero, sia dei potenziali rischi connessi e per questo non può che respingere le contestazioni sollevate. Copia e incolla, cioè queste sono tutte le risposte che danno.

Abbiamo fatto gli esposti anche alla Consob, che però dice che non è una materia di loro competenza. Noi, quindi, continuiamo sui Tribunali d'Italia, abbiamo portato alla vostra rispettabile conoscenza proprio questa faccenda affinché, in qualche modo, si possa cercare di trovare un tavolo di concertazione, anche, con questa banca e di trovare un sistema, per così dire. Io ho anche suggerito una serie di impegni che potrebbero fare in modo di trovare un accordo con questa banca, affinché non siamo obbligati a dovere aspettare anni nei Tribunali che ogni causa, per quanto comune, per quanta gente ci sia dentro, deve aspettare il primo grado, magari l'appello e poi la Cassazione. Non so se lei, avvocato, se voleva aggiungere altro.

ALBERTO MARIA TEDOLDI, *Capo dell'Ufficio legale TuConFin*. Soltanto sull'altra domanda, quella delle sanzioni della banca, più che in Italia in ambito anche europeo, internazionale, perché Barclays, insieme ad altre grandi banche, è stata coinvolta nella manipolazione dei tassi di cambio noto come scandalo Forex, è stata coinvolta nella manipolazione del tasso Libor, è stata coinvolta nella manipolazione del tasso Euribor, è stata sanzionata dalle autorità com-

petenti europee piuttosto che inglesi e via dicendo. Direi che sono aspetti da considerare anche questi.

PRESIDENTE. Collega Pesco, prego.

DANIELE PESCO. Non mi è chiara una cosa. Ma questi processi che sono arrivati alla Cassazione poi hanno sancito un risarcimento dei danni o no?

ALBERTO MARIA TEDOLDI, *Capo dell'Ufficio legale TuConFin*, C'è stato l'annullamento con rinvio, quindi ha fissato i principi di diritto rinviando sempre alla Corte di Appello di Milano perché applichi tali principi di diritto.

DANIELE PESCO. Quindi c'è la possibilità che si arrivi a un risarcimento?

ALBERTO MARIA TEDOLDI, *Capo dell'Ufficio legale TuConFin*, Sì, però sono soltanto due casi. Due casi pilota, potremmo dire, perché sono sia quello del mutuo in corso, sia quello del mutuo estinto, quindi due casi tipici, tipologici e tutti gli altri sono ancora in primo grado o in appello, a seconda dei casi. Adesso la sentenza della Cassazione, ovviamente, fa giurisprudenza, è nomofilattica, come suol dirsi.

PRESIDENTE. Collega Dell'Olio, prego.

GIANMAURO DELL'OLIO. Grazie. Una domanda: se ho capito bene, nel corso del tempo, cioè semestralmente, venivano accreditati eventuali interessi dovuti a questo punto alla svalutazione di indicizzazione del franco con l'euro. Ho capito bene?

ALBERTO MARIA TEDOLDI, *Capo dell'Ufficio legale TuConFin*, Veniva fatta una regolazione dei differenziali tra il tasso di interesse convenzionale, fissato in contratto, e il tasso di interesse al momento della scadenza del semestre. E anche sul tasso di cambio, il differenziale tra il tasso di cambio fissato in contratto, cosiddetto convenzionale, e il tasso di cambio euro/franco svizzero al momento della regolazione. Sono mutui anche ventennali, molto

risalenti, gli interessi avevano una curva a scendere. A un certo punto, il franco svizzero è schizzato. Però, per un po', prevaleva il vantaggio della discesa dei tassi di interesse sulla crescita del tasso di cambio. Quindi, per un po', c'era comunque la sensazione che in queste regolazioni semestrali sul fondo infruttifero, sul tesoretto — come lo chiamavo *side pocket* — ci fossero dei vantaggi. Ripeto, il problema della rivalutazione del franco svizzero e del rischio cambio è emerso in sede di estinzione, quando hanno cominciato a estinguere, anticipatamente, i primi mutui è venuto fuori un calcolo che praticamente costringeva a ripagare quasi quello che era già stato pagato.

GIANMAURO DELL'OLIO. In chiusura, di questi circa 10 mila mutui in Italia quanti sono ancora attivi, a occhio e croce ?

FRANCA BERNO, Presidente TuConFin. Difficile dirlo perché, come diciamo sempre, adesso le persone magari, dopo la metà del mutuo, cominciano a rendersi conto che le rate non sono più fisse, cominciano a vedere che le rate aumentano e quindi cominciano a informarsi. Ecco che allora magari ci trovano, si associano all'associazione, cominciamo a essere un numero abbastanza importante. Ma molti non hanno la percezione, perché i mutui sono stati fatti anche a 20, 25, 30 anni. Quindi magari non è di immediato impatto, uno non se ne rende conto finché non ha la rata che aumenta. Dire poi a quanti la banca abbia fatto le proposte commerciali, quante ne abbia trattate, è difficile. Però, comunque, i casi cominciano a essere importanti anche nelle aule dei Tribunali, cominciano a essere tante le cause intentate, con i tempi e i costi che questo comporta.

PRESIDENTE. Collega Cestari.

EMANUELE CESTARI. Grazie, solo per chiedere — in parte, mi avete anche già risposto — sullo stato dell'arte della questione, come siete posizionati oggi ? E poi, un'altra domanda, se avete provato a proporre a Barclays una surroga. Come siete

posizionati nei confronti di Barclays ? Avete provato a contattarli, a instaurare un rapporto di dialogo ?

FRANCA BERNO, Presidente TuConFin, Sì, sullo stato dell'arte lascio sempre la parola al professore Tedoldi. Noi abbiamo contattato Barclays, abbiamo chiesto la possibilità di un incontro, sembrava inizialmente che fossero anche favorevoli, poi ci hanno risposto che preferiscono agire individualmente e, nella loro logica di gestione del cliente, di informarlo, di dargli tutti i chiarimenti necessari e che non era importante la nostra intermediazione. Quindi è stata molto disattesa questa cosa.

ALBERTO MARIA TEDOLDI, Capo dell'Ufficio legale TuConFin, Sì, sullo stato dell'arte c'è stato questo fondamentale intervento della Corte di Cassazione che è destinato a fare giurisprudenza, però è vincolante solo per i due casi. È strettamente vincolante. Fissa dei principi che fanno orientamento, ma non è detto che i giudici di merito si conformino, si confida che lo facciano, non è a Sezioni unite, ovviamente, perché al primo caso che giunge in Cassazione non c'era un contrasto in Cassazione che giustificasse l'intervento delle Sezioni unite. Gli altri punti di forza sono la delibera dell'AGCM, del 2018, che è stata impugnata da Barclays davanti al TAR del Lazio ma non si sa nulla di questo giudizio. E poi la giurisprudenza, ormai copiosa, della Corte di Giustizia, in particolare quest'ultima sentenza del giugno proprio di quest'anno, nel caso BNP Paribas, che fissa dei principi chiarissimi proprio per i mutui indicizzati in valuta estera. Però siamo sempre nel mare *magnum* e nella possibilità di divergenti opinioni, *tot capita tot sententiae*, sull'applicazione di questi principi ai casi concreti. Essendo necessario percorrere qualche volta addirittura i tre gradi di giurisdizione fino a quello di legittimità, non ce la caviamo più. Questo è il problema.

PRESIDENTE. Bene, io non ho altri interventi. Quindi ringraziamo i rappresentanti dei risparmiatori e ci vediamo presto.

Continueremo sicuramente gli approfondimenti in questa direzione perché è un argomento importante che la Commissione non intende tralasciare. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta della documentazione consegnata dalla dottoressa Berno. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

*Licenziato per la stampa
il 10 novembre 2021*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari
(associazione consumatori No Profit)
Via Secula n.6 -36023 Longare (VI)
C.F.04031910245

Onorevole
Commissione parlamentare d'inchiesta
sul sistema bancario e finanziario
Camera dei Deputati

Onorevole Commissione,

sono moltissimi i consumatori danneggiati dai mutui fondiari prima casa indicizzati al franco svizzero, venduti da banche inglesi sul territorio italiano come prodotti senza rischi ed anzi vantaggiosi, perché collegati al Libor anziché all'Euribor, con un minor tasso di interesse. Sennonché nelle pieghe dei mutui si celava l'insidia di una doppia indicizzazione: al Libor e al Franco Svizzero, rivalutatosi enormemente rispetto all'Euro, talché i mutuatari, che avevano contratto i mutui per acquistare le loro prime case, sono rimasti letteralmente soffocati dal debito contratto e imprigionati in un meccanismo finanziario praticamente inestinguibile, dal quale non riescono più a uscire.

Nei mutui fondiari indicizzati al franco svizzero l'erogazione, le rate di rimborso e il calcolo semestrale della doppia indicizzazione sono regolate in euro, ma la valuta di riferimento, ai fini del calcolo dell'indicizzazione, è il franco svizzero, secondo un meccanismo che la banca mutuante non ha mai debitamente spiegato né chiarito in sede di stipula e neppure successivamente, nel corso del rapporto di mutuo.

I mutuatari prima casa contestano i differenziali semestralmente calcolati sul tasso di cambio EURO/CHF nonché, in sede di conteggio di quanto dovuto a seguito di richiesta di estinzione anticipata del mutuo o di surroga con altro mutuo, contestano che si debbano corrispondere somme di denaro ulteriori rispetto agli interessi per «rivalutazione» dovuta al tasso di cambio EURO/CHF.

Il contratto di mutuo fondiario prima casa indicizzato al franco svizzero (CHF), commercializzato dalla banca Barclays, è stato introdotto nel mercato italiano dalla banca Woolwich nel 1993 che, nell'arco di 14 anni, secondo la tabella fornita dalla stessa Woolwich ha venduto 6.471 mutui; Barclays, in soli 4 anni grazie a una massiccia campagna "porta a porta", ne ha venduti 3.507.

Le famiglie coinvolte sono quasi diecimila (9.978, per l'esattezza. Qui l'estratto desunto dagli atti depositati da Barclays)

	Totale Numero Contratti	Stipulati		Stipulati %	
		CHF Numero Contratti	No CHF Numero Contratti	CHF Numero Contratti	No CHF Numero Contratti
1991	216		216	0.00%	100.00%
1992	473		473	0.00%	100.00%
1993	902	257	645	28.49%	71.51%
1994	1052	80	972	7.60%	92.40%
1995	1298	187	1111	14.41%	85.59%
1996	2351	210	2141	8.93%	91.07%
1997	3919	153	3766	3.90%	96.10%
1998	5400	1147	4253	21.24%	78.76%
1999	8229	469	7760	5.70%	94.30%
2000	13325	217	13108	1.63%	98.37%
2001	16436	1209	15227	7.36%	92.64%
2002	12390	968	11422	7.81%	92.19%
2003	8688	605	8083	6.81%	93.19%
2004	10114	362	9752	3.58%	96.42%
2005	11826	266	11560	2.25%	97.75%
2006	12847	341	12506	2.65%	97.35%
2007	16983	1161	15822	6.84%	93.16%
2008	18536	1031	17505	5.56%	94.44%
2009	24078	759	23319	3.15%	96.85%
2010	29458	486	29003	1.55%	98.45%
2011	30787	100	30687	0.32%	99.68%
2012	7621		7621	0.00%	100.00%
2013	4410		4410	0.00%	100.00%
2014	1215		1215	0.00%	100.00%
2015	980		980	0.00%	100.00%
Totale	243735	9978	233757	4.09%	95.91%

Tabella 1 – Dettaglio mutui in portafoglio anni 1993 – primo sem. 2015

Barclays ha venduto più della metà dei mutui erogati da Woolwich in un arco di tempo nettamente inferiore, senza contare che la vendita a tappeto è avvenuta negli anni in cui il tasso di cambio EURO/CHF era ai massimi storici, mentre il ritiro di questo prodotto dal mercato è avvenuto proprio

Presidente Tuconfin Berno Franca - cell.3467824178 - mail: presidente@tuconfin.it
Vicepresid. Tuconfin Meneghetti Sheila
Avv. Prof. Alberto M. Tedoldi
Avv. Daniela Parisi

www.tuconfin.it



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari
(associazione consumatori No Profit)
Via Secula n.6 -36023 Longare (VI)
C.F.04031910245

nel momento in cui il tasso di cambio è arrivato vicino al tasso soglia di 1,20 per la rivalutazione del CHF sull'EURO.

Il prodotto è stato venduto senza mettere debitamente in evidenza **i rischi connessi al tasso di cambio**. Anche oggi la banca afferma: «Il principale fattore di convenienza di questo prodotto era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano (come in parte ancora oggi sono) sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira e della zona Euro: conseguentemente, il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al Chf poteva beneficiare, e ancora oggi beneficia, di un minore tasso di interesse».

Pertanto, secondo quello che la banca dichiara e afferma, il mutuatario, per risparmiare qualche centinaio di euro sugli interessi, si è accollato il rischio di vedersi moltiplicare a livelli esponenziali (come poi è successo) il debito, per effetto della rivalutazione del Chf sull'Euro, rimanendo così vincolato al proprio immobile, destinato a prima casa, che continuava a essere gravato da un mutuo ipotecario praticamente inestinguibile, la cui estinzione anticipata avrebbe avuto un costo eccessivo, tanto da indurre molti altri istituti bancari a negare persino la possibilità di surroga, stanti la gravosità dei rimborsi e le anomalie del prodotto. Va precisato però che la stessa Barclays non ha mai spiegato né tanto meno fatto sottoscrivere, precontrattualmente, l'alto rischio a cui il mutuatario sarebbe incorso.

Come accennato, il mutuo in questione è un mutuo in euro indicizzato al Chf per la parte relativa alla regolazione semestrale degli interessi, in base al "TASSO DI INTERESSE" (così è rubricato l'art. 4 dei mutui in questione), e non è mai stato venduto né qualificato come mutuo in valuta estera, né in fase precontrattuale né nel corso del rapporto.

Ciò risulta sia dai documenti informativi sia dal contratto di mutuo, che non indicano in maniera chiara e semplice, con esempi anche matematici intelligibili al consumatore mediamente informato, che il mutuatario ha contratto un mutuo indicizzato al Chf, il cui rischio finanziario non deriva soltanto dalla variabilità del tasso di interesse, ma anche dal rischio (occulto) della variazione del tasso di cambio nel rapporto EURO/CHF.

Nel contratto, solo dopo una lunga premessa, compare un'unica frase che secondo Barclays dovrebbe far comprendere al mutuatario di aver accettato e sottoscritto un mutuo in valuta estera: «mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero». In nessun punto del contratto e delle informative precontrattuali vengono riportate somme e corrispettivi in Chf, che chiariscano il rischio collegato al tasso di cambio EURO/CHF, anzi, ancora oggi, nei conguagli di indicizzazione semestrali, la banca converte le somme erogate a mutuo, **alle vecchie Lire**. ***Qui un esempio:***

Gentile Cliente,

con riferimento al Suo mutuo ipotecario n. 1/ [REDACTED] stipulato in data 30/06/2008 per l'importo di Lire 735.782.600 pari a Euro 380.000,00, con piano di rimborso mensile. Le trasmettiamo nota di accredito di Euro 3.270,51 per l'indicizzazione riferita al periodo 01/06/2020 - 30/11/2020.

Le informazioni contenute nel presente documento sono conformi a quanto disposto dal D.LGS. 385/1993 (T.U.B.).

L'importo dell'indicizzazione, coerentemente a quanto descritto nel contratto di mutuo e alle condizioni generali ad esso allegato, è stato calcolato come segue:

Anche nei fogli informativi niente rende chiaro al mutuatario di aver sottoscritto questo tipo di contratto e mai vengono segnalati i rischi connessi: anzi, in più punti appare che il rischio del mutuo è limitato al solo tasso di interesse, ed anzi lo stesso art. 4 del contratto di mutuo è intitolato *tout court* "TASSO DI INTERESSE".

Nei fogli informativi, inoltre, la banca non segnala mai l'alea legata alla conversione del debito residuo in valuta estera in caso di estinzione anticipata (art. 7 del mutuo).



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari
(associazione consumatori No Profit)
Via Secula n.6 -36023 Longare (VI)
C.F.04031910245

Invero, la variazione del tasso di cambio EURO/CHF ha determinato sia l'incremento della rata mensile in fase di ammortamento, sia l'aumento del debito residuo calcolato al momento dell'estinzione anticipata o della surroga con altro mutuo. Per meglio comprendere tale situazione, a titolo semplificativo, si allega quanto segue:

- 1) Caso di **un conteggio informativo estintivo** del mutuo di un nostro socio stipulato nel 2008 per € 380.000 e dopo ben 13 anni di pagamento regolare delle rate, si evince che le informazioni date, sono sempre frammentarie e confusionarie. Questo prospetto evidenzia la rivalutazione sul debito residuo (137.009,65€) da pagare in più alla banca (48% in più) ed il saldo deposito (-61.205,01€) senza dare un riscontro oggettivo di quanto il mutuatario dovrebbe realmente restituire alla banca. Solo noi dell'associazione, abbiamo cercato di far chiarezza sul metodo di calcolo finale ed indotto tutti i mutuatari a farne richiesta, in modo da allertare quantomeno le famiglie sul rischio che stanno incorrendo. Preciso che il fondo deposito altro non è che un "recipiente" dove affluisce il differenziale tra quello pagato in più degli interessi e la rivalutazione (ammortamento alla francese) * [vedi guida pratica allegata](#)

MILANO, 30/03/2021



Barclays Bank Ireland PLC - Iscritta all'albo delle Banche n. 8062 - Reg. Impr. Milano n. 10508010963 - R.E.A. Milano n. 2536712 - Codice Fiscale n. Partita IVA 10508010963 - Sede Legale: One Molesworth Street, Dublin 2, Irlanda. DCC RF29 - Sede Secondaria: via della Moscova 18, 20121 Milano - Capitale deliberato € 5.000.000.000 - Capitale versato € 849.222.396,00. Barclays Bank Ireland PLC è autorizzata e sottoposta a vigilanza della Central Bank of Ireland. Registrata in Irlanda. Numero di Registrazione: 396330.

00001



Conteggio informativo per ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA CHF
fissata per il giorno 01/04/2021.

Contratto di mutuo n° 00001/000000 [REDACTED] intestato a [REDACTED]

Eventuali partite insolute che dovessero emergere alla data di effettuazione dei conteggi definitivi, comprensive delle eventuali relative more.

Capitale Residuo al 01/04/2021	Euro	284.117,72
Indicizzazione valutaria	Euro	1.646,30
Indicizzazione finanziaria	Euro	-4.038,21
Rivalutazione:	Euro	137.009,65
cambio storico 1,63890		
cambio periodo 1,10570		
Spese		
INVIO CERTIFICAZ. INTERESSI	Euro	5,16
SPESE INVIO E/C EURO 0,77	Euro	0,77
Totale Spese	Euro	5,93
Saldo conto deposito	Euro	-61.205,01
Penale contrattuale	Euro	0,00

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

Vito Giacomo Carrozzo
Italy Finance Director
and Head of Legacy Business
Barclays Bank Ireland PLC

Presidente Tuconfin Berno Franca - cell.3467824178 - mail: presidente@tuconfin.it

Vicepresid. Tuconfin Meneghetti Sheila

Avv. Prof. Alberto M. Tedoldi

Avv. Daniela Parisi

www.tuconfin.it



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari (associazione consumatori No Profit) Via Secula n.6 - 36023 Longare (VI) C.F.04031910245

In questo caso, il mutuatario dovrebbe ancora alla banca 357.536,38, anziché circa €.200mila€ (debito residuo detratto il fondo e stornata la rivalutazione cambio operata sui conguagli semestrali) Ps: da notare il piano di ammortamento, incomprensibile, allegato alla stipula del mutuo:

Allegato all'atto di Mutuo n. _____ Rep. N. _____ in data _____ PIANO DI AMMORTAMENTO DELLE QUOTE CAPITALI RIFERITO A 100 EURO DI CAPITALE MUTUATO CONTRATTO N. 6 / 1 /

Table with 4 columns: rata, capitale rimborsato, capitale residuo, and a numerical column. It contains 31 rows of data, with handwritten annotations and a stamp on the right side.

Schermo


Presidente Tuconfin Berno Franca - cell.3467824178 - mail: presidente@tuconfin.it Vicepresid. Tuconfin Meneghetti Sheila Avv. Prof. Alberto M. Tedoldi Avv. Daniela Parisi

www.tuconfin.it



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari
(associazione consumatori No Profit)
Via Secula n.6 -36023 Longare (VI)
C.F.04031910245

- 2) Caso di **estinzione naturale del mutuo**: non si è esentati dal pagamento della rivalutazione del capitale neppure nel caso di estinzione naturale del mutuo. Questo è il caso di un socio che si è visto aumentare le rate via via che si avvicinava alla naturale scadenza del mutuo stipulato nel 2003 ed estinto a giugno 2018 - 15 anni- con rata iniziale di €. 1.272,60 e rata finale di **€ 4.219,56**



Oltre a ciò, il prodotto in questione è stato venduto applicando tassi di cambio persino superiori al tasso storico massimo EURO/CHF di 1,6803: il mutuatario, nell'erronea convinzione di aver sottoscritto un mutuo in euro, anche se avesse estinto il giorno stesso dell'erogazione, avrebbe dovuto rimborsare alla banca un importo in euro già maggiorato per effetto della doppia conversione.

Anche in un periodo di andamento sfavorevole del tasso di cambio EURO/CHF Barclays ha di fatto falsato la percezione dei mutuatari, prospettando conguagli positivi sul fondo fruttifero di cui all'art. 4 *bis* del mutuo, basati sulla differenza algebrica tra tasso di interesse di riferimento (Libor decrescente) rispetto a quello convenzionale e tasso di cambio reale (con CHF crescente sull'EURO) rispetto a quello convenzionale: un tasso di interesse inferiore a quello di mercato nella rata mensile generava nei mutuatari l'illusoria impressione di un mutuo vantaggioso, ulteriormente falsata dalla circostanza che i conguagli riguardavano un periodo di sei mesi alla volta, non l'intero capitale erogato a mutuo: sicché l'onerosità del contratto emergeva solo dopo la prima fase di ammortamento, allorché la quota relativa agli interessi era ormai stata interamente rimborsata (i mutui sono a rata fissa con ammortamento alla francese) oppure al momento del calcolo per l'estinzione anticipata.

Barclays, in conseguenza alle numerose azioni giudiziarie avviate, dal 2016 ha avanzato soltanto proposte che non esonerano il mutuatario dall'obbligo di corrispondere anche la rivalutazione collegata al tasso di cambio, oltre al capitale residuo, proponendo solo una maggiore dilazione. Proposta peraltro subordinata alla rinuncia a ogni pretesa azionata o azionabile contro Barclays, danneggiando ulteriormente il mutuatario che non potrà più far rivalere i propri diritti (questione già segnalata all'Agcm ed in attesa di protocollo)



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari
(associazione consumatori No Profit)
Via Secula n.6 -36023 Longare (VI)
C.F.04031910245

Moltissime famiglie italiane, inconsapevoli dei rischi assunti sulla base di un'informazione non trasparente e decettiva, non sono attualmente più in grado di tenere fede agli impegni sottoscritti, che sono diventati gravosissimi sulla base dei meccanismi di funzionamento descritti. Con l'effetto di subire l'espropriazione forzata della prima casa e di essere segnalate in Centrale Rischi come "cattivi pagatori".

A causa della scarsa trasparenza e chiarezza del contratto, gran parte dei mutuatari si trova con debiti e rate maggiorate anche del 50%. **A titolo esplicativo e facendo un calcolo medio al ribasso sui contratti di mutuo erogati, ogni famiglia paga indicativamente 100mila euro in più, oltre agli oneri già previsti normalmente dal mutuo. Chiaramente tale cifra moltiplicata per i contratti erogati, fa risultare un guadagno minimo per la banca a nove zeri vale a dire cifre superiori al miliardo di euro**

La giurisprudenza di merito e l'ABF si sono variamente occupati dei mutui in questione, con esiti altalenanti.

Il 31 agosto 2021 è intervenuta finalmente la Suprema Corte di Cassazione con la prima pronuncia nomofilattica sui mutui indicizzati al franco svizzero: una pronuncia cui si è giunti grazie alla tenacia della scrivente associazione e dalla perseveranza dei propri Avvocati Prof. Tedoldi Alberto e Parisi Daniela.

Prima di soffermarsi sulla sentenza della Cassazione, sia consentito di offrire una breve e parziale rassegna di pronunce dei giudici di merito favorevoli ai mutuatari.

Il Tribunale di Milano, nell'ordinanza emessa nella causa n. R.G. 2015/47185, afferma che il mutuo manca di trasparenza, ravvisando il contrasto con l'articolo 35 comma 1, del codice del consumo.

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza di rimessione istruttoria della causa n. RG 4984/2015, sottolinea la complessità del mutuo e la presenza di un fattore di rischio aggiunto e nascosto al mutuatario, che ne snatura la causa, fino a rendere nullo l'intero mutuo, disponendo CTU per ricalcolare il debito, eliminando l'incidenza dell'indicizzazione al franco svizzero. La relativa sentenza n.1210/2019 del 25 luglio 2019, dichiara e conferma, la nullità delle clausole di cui agli artt.4,7,7bis, del contratto di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza di rimessione istruttoria della causa n. R.G. 3665/2016, ritiene che il problema non si limiti agli articoli 7 e 7-bis del contratto (sull'estinzione anticipata), ma anche all'articolo 4 sugli interessi, chiedendo al CTU di ricalcolare tutto il contratto di mutuo attraverso l'applicazione del tasso Bot. **Causa estinta in seguito a trattativa privata**

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 375/2017 emessa nella causa poi giunta in Cassazione, esplicita sotto in dettaglio, ha condannato Barclays alla restituzione delle somme pagate dal mutuatario come rivalutazione relativa al tasso di cambio in fase di estinzione anticipata, in esito alla CTU disposta in prime cure, la quale ha evidenziato come l'art. 7 non contenga alcun criterio o metodologia di calcolo ed è giunta alla conclusione di escludere l'applicazione della rivalutazione EURO/CHF.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa nella causa n. R.G. 44182/2017 pubblicata il 3 gennaio 2017, ha accertato la nullità della clausola di indicizzazione degli interessi al franco svizzero inserita in un contratto di mutuo avente per valuta l'euro e ha condannato la banca alla restituzione dell'importo (indebitamente) ricevuto a titolo di «conguaglio cambio» per l'estinzione anticipata del contratto: il Tribunale ha rilevato che contenuti, modalità di stesura e d'inserimento, nel contesto contrattuale, dei criteri di calcolo, senza alcuna specifica nel documento di sintesi, rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali, oltre a produrre «un significativo squilibrio ai danni del consumatore, come si evince dall'ingente somma richiesta dalla banca»; per l'effetto, «i contenuti di tale articolo ... contravvengono ai principi di trasparenza, pubblicità e correttezza di cui agli articoli



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari
(associazione consumatori No Profit)
Via Secula n.6 -36023 Longare (VI)
C.F.04031910245

115 e 116 del TUB, nonché a quelli degli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo» e lo stesso è, pertanto, affetto da nullità; preso atto, tra le altre cose, delle «posizioni espresse da autorevoli Collegi arbitrali» ABF circa la nullità di una pattuizione così congegnata, del tutto ignorate dalla banca resistente, il Tribunale ha altresì condannato la stessa a risarcire ai clienti, ai sensi dell'articolo 96, comma 3 del codice di procedura civile, il danno loro cagionato attraverso la propria condotta palesemente «dilatoria ed ostruzionistica».

La Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa nella causa n. R.G. 753/2017 per l'impugnazione del provvedimento del Tribunale di Roma sopra indicato, rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà proposta da Barclays Bank: l'ordinanza è molto articolata, richiamando le sentenze della Corte di Giustizia UE e sottolineando la mancanza di trasparenza e chiarezza delle clausole contenute nei contratti di mutuo Barclays.

In particolare la Corte romana rileva che:

- il contratto di mutuo in questione era stato redatto facendo riferimento alla valuta in lire e in euro;
- le note informative apparivano fuorvianti, essendo indicato solo il debito in euro e non l'ammontare della rivalutazione e i tassi di cambio non apparivano corrispondenti

vi è stata una generale e continua mancanza di trasparenza, con impossibilità per il mutuatario di avere un chiarimento effettivo e «personale» dalla banca, poiché questa ha nel frattempo chiuso tutte le filiali sul territorio italiano; per il consumatore il mutuo non può essere compreso come mutuo in valuta, poiché altrimenti avrebbe dovuto essere consapevole della necessità di tenere monitorato l'andamento del mercato dei cambi, come se fosse un professionista operatore di borsa e non un cliente consumatore;

il contratto di mutuo è in euro, ma è legato all'andamento di un indice aleatorio, il tasso di cambio Euro/Chf, che nel corso del tempo è calcolato su un fondo fruttifero, in modo da funzionare, sostanzialmente, come uno strumento finanziario derivato. **Anche in questo caso, Barclays ha chiuso il contenzioso con trattativa privata.**

Anche l'Arbitro bancario finanziario (ABF), istituito dalla Banca d'Italia, si è plurime volte espresso in senso favorevole alle ragioni dei mutuatari, soprattutto richiamando la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), in tema di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, per cui «è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione (...)».

Le pronunce sono rimaste lettera morta, perché le sanzioni che l'ABF può irrogare non sono vincolanti e Barclays non ha mai avuto interesse alcuno ad adempiervi, a maggior ragione essendo uscita ormai da tempo dal territorio italiano, dove ha chiuso tutte le filiali. In ogni caso l'inadempimento è sanzionato con cifre irrisorie (200€)

Il 9 luglio 2018, sul Bollettino n. 26, è stata pubblicata la delibera dell'AGCM che sancisce l'illegittimità delle clausole contrattuali dei mutui Barclays indicizzati al franco svizzero (Bollettino AGCM n. 26 del 9/7/2018);

L'Autorità, dopo aver disatteso le argomentazioni difensive opposte da Barclays – non ultima, quella secondo la quale la presenza del notaio rogante garantirebbe *ex se* la corretta trasmissione delle informazioni contrattuali: affermazione che è smentita dal semplice fatto che era Barclays a imporre ai mutuatari, che nella quotidianità non si interfacciano con tali professionisti, il nominativo del notaio avanti al quale comparire per la stipula del contratto di mutuo, come si evince dal ripetersi dei nominativi stessi e dalla predisposizione del testo dell'atto da parte della Banca su una medesima matrice, *mutatis* solamente *mutandis* – ha concluso che «le

**TuConFin Tutela Consumatori Finanziari**

(associazione consumatori No Profit)

Via Secula n.6 - 36023 Longare (VI)

C.F.04031910245

clausole sopra analizzate (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del mutuo, ndr) anche lette alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor.

Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determina la circostanza per la quale **al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non viene reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali può incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito; tali rischi possono risultare di rilevante entità, determinando ad esempio la lievitazione del capitale da restituire sino a valori superiori a quello iniziale anche diverso tempo dopo l'avvio dei rimborsi.** Si tenga conto, poi, che a comprova del difetto di chiarezza e trasparenza che contraddistingue le clausole in questione vi è la circostanza che **la Banca ha ritenuto necessario inviare le due comunicazioni informative degli anni 2013 e 2015, come dalla stessa dichiarato, per illustrare nuovamente le caratteristiche e il meccanismo di indicizzazione del Mutuo CHF-Libor e per sottolineare gli effetti negativi (in termini di capitale da restituire) dell'apprezzamento del Franco Svizzero (CHF) sull'Euro** (pag. 238 provv. AGCM)

La delibera dell'AGCM è stata sostanzialmente trascurata da parte della Corte d'appello milanese, le cui sentenze sono state oggetto di impugnazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione, che in data 31 agosto 2021, con la sentenza n. 23655/2021, ha accolto il ricorso dei mutuatari.

Si tratta della prima pronuncia emessa dalla Suprema Corte *in subiecta materia*, che assume valore nomofilattico, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., mostrando come le clausole contrattuali *de quibus* (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis dei mutui) siano prive dei requisiti di chiarezza e trasparenza e risultino altresì vessatorie in danno dei mutuatari, da interpretarsi, nel dubbio, *contra praedisponentem*, cioè contro la banca, come stabilito dagli articoli del Codice del consumo e da numerose pronunce della Corte di giustizia UE proprio in materia di mutui indicizzati a valuta estera.

La Cassazione, accogliendo il ricorso di due mutuatari Barclays e annullando per *error in iudicando* la statuizione della Corte d'appello milanese, fissa i seguenti principi di diritto, confermando appieno la fondatezza delle doglianze dei mutuatari:

i. *“in tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”* (sentenza Cass. cit. pag. 15);

ii. *“in tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art.37 bis, comma 4, del Codice del consumo e chiamato a occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'autorità Garante per la concorrenza ed il mercato”* (sentenza Cass. cit., pag. 25)

**TuConFin Tutela Consumatori Finanziari**

(associazione consumatori No Profit)

Via Secula n.6 - 36023 Longare (VI)

C.F.04031910245

La Suprema Corte, sottolineando il “valore privilegiato e presuntivo” del provvedimento reso dall’AGCM (cui occorre restituire il primario ruolo di tutela dell’interesse pubblico mediante *public enforcement* delle clausole non chiare, abusive e vessatorie), stabilisce altresì che se le clausole “dovessero essere ritenute non solo non chiare e comprensibili ma anche ambigue, seppur non produttive di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, si porrebbe la necessità residuale di una loro interpretazione orientata a favore del consumatore non predisponente ai sensi dell’art. 35 del Codice del Consumo, secondo il quale «in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore» e dell’art. 1370 cod. civ., secondo il quale «le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto e in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro» (sentenza Cass. cit., pag. 30): è la c.d. *interpretatio contra praedisponentem*.

Si ricorda, oltre a ciò, che interrogazioni in sede Europea ribadiscono l’esigenza di tutela del consumatore per i mutui in valuta estera (On. Zanonato - E-005632-16, On. Buonanno - E-000866-15). Invero, nell’ordinamento Eurounitario è costante la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che, con riferimento ai mutui indicizzati a valuta estera, giudica vessatorie le clausole affette da ambiguità terminologica e sostanziale e da scarsa comprensibilità per il consumatore medio, giusta la direttiva 93/13/CEE (v., *ex plurimis*, Corte giustizia UE, 20 settembre 2017, causa C-186/16, *Ruxandra*). Ancora da ultimo la Corte del Lussemburgo, proprio in tema di mutui indicizzati al franco svizzero, ha statuito che la banca è tenuta ad avvertire il cliente non solo del generico rischio di cambio, ma anche del contesto economico prevedibile che può comportare un simile rischio. In particolare, la Corte ritiene che non soddisfa il requisito di trasparenza la comunicazione, al momento della conclusione del contratto, da parte del professionista al consumatore, di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto. Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio. Inoltre, alla luce delle conoscenze del professionista vertenti sul contesto economico prevedibile che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, dei mezzi superiori di suddetto professionista per anticipare il rischio di cambio, nonché del rischio significativo relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausole controverse fanno gravare sul consumatore, la Corte considera che clausole del genere danno luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo a danno del consumatore. In effetti, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, tali clausole finiscono per far gravare su detto consumatore un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all’importo del prestito ricevuti, giacché la loro applicazione ha la conseguenza che questi debba sopportare il costo dell’andamento dei tassi di cambio a termine (Corte di giustizia, 10 giugno 2021, causa C-609/19 e cause riunite da C-776/19 a C-782/19, *BNP Paribas Personal Finance*). Tuttavia la presente direttiva si applica ai contratti di credito stipulati solamente dopo il 21 marzo 2016, escludendo di fatto i mutui che qui abbiamo esposto.

Vanno anche ricordate le norme introdotte nel TUB con d.lgs. 72/2016, di attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, con cui sono state introdotte specifiche previsioni di tutela dei consumatori proprio per i mutui in valuta estera o indicizzati a valuta estera, imponendo maggiore trasparenza e prevedendo in ogni caso la possibilità di conversione in euro.

Infine si segnala, in materia del tasso Libor, le condotte manipolative che alcune banche, compresa Barclays che sono state poi sanzionate, hanno effettuato su questo tasso e che avrebbero potuto danneggiare ulteriormente i mutuatari che hanno sottoscritto questa tipologia di mutuo, senza dimenticare inoltre che Barclays è stata anche oggetto di indagine Forex sui cambi



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari
(associazione consumatori No Profit)
Via Secula n.6 -36023 Longare (VI)
C.F.04031910245

Tanto premesso, e facendo presente che l'Associazione Tuconfin ha:

- continue richieste di avvio cause da parte dei suoi soci, oltre alle molteplici già incardinate sui vari tribunali d'Italia nei vari gradi di giudizio
- richiesto a Barclays, nella figura dell'allora Country Manager Perrazzelli Alessandra, un incontro per discutere di tutte le decisioni dell'ABF positive fino allora ottenute e da loro mai ottemperate, delle loro trattative private con i mutuatari per evitare decisioni favorevoli al consumatore che potessero creare un precedente giudiziario e per definire in via transattiva tutte le posizioni aperte nei vari tribunali d'Italia,
disattesa poi nella risposta

Certi di aver chiarito nuovamente la posizione della Banca e nella speranza di aver fornito i chiarimenti richiesti dalla Vostra Associazione, confermiamo pertanto che l'obiettivo principale della Banca è quello di assistere e curare direttamente i nostri clienti, assicurando agli stessi in ogni fase del rapporto un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi del prodotto, riscontrando le loro richieste e incontrando, dove possibile, le loro esigenze, nel rispetto delle regole di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti

Alessandra Perrazzelli
Country Manager e General Counsel
Barclays Bank PLC

- interpellato anche Banca d'Italia, Consob, ABI, Esma, etc sempre disattese nelle risposte
- presentato diverse interpellanze ed interrogazioni sia sul territorio italiano che in Europa
- presentato tale problematica anche al Parlamento Europeo ed alla Banca Centrale Europea da parte dell'Europarlamentare Ciocca Angelo

e tenendo anche conto che l'impossibilità sia a surrogare che ad abbassare le rate, comporta l'aumento della richiesta da parte dei mutuatari di accedere al Fondo di Solidarietà gravando sulle casse dello Stato

chiede

all'Onorevole Commissione Banche di intervenire ed a titolo esemplificativo suggerendo con questa Risoluzione di assumere in tempi brevi le iniziative necessarie a garantire un'integrale ed uniforme tutela dei consumatori, mutuatari prima casa, danneggiati dalla stipula di mutui indicizzati in franchi svizzeri o da mutui denominati in valuta estera e, per l'effetto di:

a) convocare un tavolo di concertazione presso il M.E.F., Ministero dell'Economia e delle Finanze, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, cui partecipino i rappresentanti dell'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari Tuconfin Aps e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale (Codici), ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, nonché delle associazioni di categoria delle banche, oltre ad esperti della materia indicati in misura paritetica dalle predette associazioni, allo scopo di individuare in tempi brevi, definiti e certi, soluzioni comuni per tutti i mutuatari coinvolti nei mutui indicizzati al franco svizzero o denominati in valuta estera, garantendo l'uniformità e la parità di trattamento;

b) assumere iniziative per sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, sentite l'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari Tuconfin e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale (CODICI), ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per assicurare – in breve tempo e con semplici ed essenziali adempimenti – la surrogazione dei contratti di mutuo in questione, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), alle condizioni stipulate tra il cliente e l'istituto subentrante, per l'importo



TuConFin Tutela Consumatori Finanziari
(associazione consumatori No Profit)
Via Secula n.6 -36023 Longare (VI)
C.F.04031910245

residuo corrispondente al solo valore in euro, indicato nel piano di ammortamento, quale risulta dopo il saldo dell'ultima rata pagata dal mutuatario, senza l'applicazione della rivalutazione Euro/Chf e con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura e, in particolare, con espresso divieto, da parte del finanziatore originario, di esigere dal mutuatario alcuna sorta di «rivalutazione monetaria» a titolo di «conguaglio cambio», sia nel caso di estinzione/surrogazione, sia al termine dell'ammortamento del mutuo;

c) assumere iniziative per prescrivere, con opportune modifiche normative, sanzioni adeguate per le violazioni dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in tema di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, e disporre che tali somme in entrata nel bilancio dello Stato siano riversate ad incremento delle dotazioni del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) assumere iniziative per prevedere il ricalcolo dei debiti individuali, l'esonero dal pagamento *pro quota* delle rate a scadere e il rimborso delle somme già indebitamente pagate dai mutuatari in fase di ammortamento del mutuo o di estinzione anticipata come rivalutazione monetaria a titolo di «conguaglio cambio», fermo restando il diritto dei mutuatari al risarcimento del danno per responsabilità di Barclays Bank Ireland (già Barclays Bank PLC e Woolwich), a valere sulle risorse del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con espresso diritto di surroga dello Stato, fino a concorrenza delle somme rimborsate, nei diritti dei mutuatari verso le citate banche.

e) di assumere iniziative per effettuare controlli sulla eventuale manipolazione dei tassi Libor e sui cambi adottati da Barclays sui mutui indicizzati al CHF

f) di interessare l' Autorità competente creditizia in materia, come ad esempio la Banca d'Italia ed altre autorità che la commissione ritenesse utile alla definizione della questione qui ampiamente descritta.

In fede

TU CONFIN
tutela consumatori finanziari
(associazione No Profit)
C.F. 04031910245
Il Presidente
Mauro Berno



18STC0160790